

Stefano Liva

Un caso di «indulgentia imperiale»: l'«epistula Titi ad Muniguenses»

Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus),
Trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator)XIII, co(n)s(ul) VII, p(ater) [p(atriciae), salutem
dicit IIIvir(is) et decurionibus Muniguens(ium).

5 Cum ideo appellaveritis ne pecuniam quam debebatis Servilio
Pollioni ex sententia Semproni Fusci solveretis, poenam iniustae
appellationis exsigi a vobis oportebat, sed ego malui cum in-
dulgencia mea quam cum temeritat<e> vestra loqui, et sester-
tia quinquaginta milia nummorum tenuitati publicae
10 quam praetextis remisit. Scripsi autem Gallicano, amico
meo proco(n)s(uli), pecuniam quae adiudicata est Pollioni nume-
rassetis, ex die sententiae dictae usurarum vos computa-
tione {m} liberaret.
Reditus vectigaliorum vestrorum quae conducta habuisse Pol-
lionem indicatis in rationem venire aequom est, ne quid
15 hoc nomine rei publicae apsit.
Dat(um) VII idus Septembr(es).

Vale<te>

1. La tavola di bronzo rettangolare (cm 20,5 di altezza, cm 30 di larghezza, cm 0,5 di profondità), in eccellente stato di conservazione, scoperta nel Foro di Mulva (Munigua) nel 1958 e poi trasferita al Museo Archeologico di Siviglia, contiene un'epistula – come emerge chiaramente dalle caratteristiche espressioni 'salutem dicit' (l. 2-3) e 'vale<te>' (l. 15) – indirizzata il 7 settembre (l. 16) del 79 (l. 2) dall'imperatore Tito¹ ai decurioni del municipio latino di Munigua, in Betica.

Il commento più acuto ed approfondito del documento si deve ad Alvaro D'Ors²: ad esso si farà costante riferimento, pur mettendone in evidenza i punti meno convincenti che ci inducono a proporre una interpretazione notevolmente differente.

Partiamo con l'illustrazione dei fatti: il municipio di Munigua è stato condannato a pagare una somma di denaro a favore di *Servilius Pollio*, verosimilmente, come vedremo, a seguito della mancata restituzione di un prestito. Contro la sentenza pronunciata da *Sempronius Fuscus*, i *Muniguenses* hanno fatto appello (l. 4-5: 'Cum ideo appellaveritis ne pecuniam quam debebatis Servilio Pollioni ex sententia Semproni Fusci solveretis').

Il testo pone subito un problema fondamentale, che non è stato preso in considerazione dalla storiografia, ossia chi abbia pronunciato l'appello.

¹) Si tratta dell'unica lettera di Tito che possediamo: cfr. F. MILLAR, *The Emperor in the Roman world*, London, 1977, p. 441.

²) Cfr. A. D'ORS, *Miscelánea Epigráfica. Los Bronces de Mulva*, in «Emerita», XXIX, 1961, p. 208-218, con ulteriore bibliografia. Lo studioso individua due errori di scrittura (p. 208): alla l. 7 ('temeritati') e alla l. 12 ('computationem').

L'epistula infatti di per sé non contiene la decisione dell'appello: restano dunque aperte due possibilità.

Una, che è quella scelta implicitamente dal D'Ors, secondo la quale la sentenza sia stata pronunciata in appello dall'imperatore; poiché Tito, nell'epigrafe, dice di avere scritto al proconsole Gallicano (l. 9: 'Scripsi autem Gallicano ...'), D'Ors ipotizza che la sentenza sull'appello possa essere stata allegata dall'imperatore a tale epistola³.

Quest'interpretazione resta dunque congetturale. L'epigrafe si presta tuttavia anche a un'altra lettura, ossia che l'appello sia stato giudicato dal proconsole Gallicano stesso e che, successivamente, i *Muniguenses* si siano rivolti all'imperatore, rimettendosi alla sua benevolenza, perché limitasse in qualche misura l'impatto fortemente negativo della condanna.

Non vi sono elementi certi per dirimere la questione. L'interpretazione secondo cui fu Gallicano a emettere la sentenza sembra tuttavia più conforme al tenore del rescritto di Tito, senza richiedere di ipotizzare ulteriori documenti.

Di sicuro, l'esito dell'appello fu la conferma della prima sentenza. Il contenuto vero e proprio del rescritto epigrafico consiste nella concessione da parte di Tito – fosse o meno il giudice d'appello – di alcuni *beneficia* (l. 6-7: 'cum indulgentia mea')⁴ destinati a mitigarne la portata.

In particolare, forse anche in ragione delle gravi difficoltà economiche di Munigua, cui si fa esplicito riferimento nell'atto di appello (l. 8-9: 'tenuitati publicae quam praetextis remisit'), rimette la 'poena iniustae appellationis' (l. 5-9), solleva il municipio dall'obbligo di pagare gli interessi moratori a decorrere dal giorno della sentenza di primo grado (l. 9-12) e consente di dedurre in compensazione le somme dovute alla città dal creditore *Servilius Pollio* (l. 13-15).

Prima di soffermarsi nel dettaglio sugli aspetti più interessanti del provvedimento, è opportuno passare brevemente in rassegna i protagonisti coinvolti nella vicenda.

2. *Servilius Pollio*⁵ è il creditore, nonché, come attestato dalla l. 13 ('*Reditus vectigaliorum vestrorum quae conducta habuisse Pollionem*'), il *conductor vectigalium* di Munigua; il Gallicano cui si rivolge l'imperatore è *Cornelius Gallicanus*, tribuno militare dell'esercito di Vespasiano nel 67 e proconsole della Betica dal 1 giugno del 79 al 30 giugno dell'80⁶.

Ben più difficile è l'identificazione di *Sempronius Fuscus* – che aveva emesso la sentenza – a dispetto della soluzione prospettata da D'Ors.

L'autore, pur non potendo fornire alcun elemento che possa suffragare tale supposizione, ritiene che debba necessariamente trattarsi di colui che ha preceduto *Gallicanus* alla guida della Betica⁷.

La sua teoria si fonda però su due presupposti da considerarsi ormai superati alla luce degli studi successivi: l'asserita assenza del processo formulare in provincia⁸, e il fatto che le liti che coinvolgevano una comunità municipale potessero essere decise solo dal governatore⁹.

³) Cfr. D'ORS, *op. cit.*, p. 217.

⁴) Cfr. D. 1.4.3 (lav. 13 ep.): 'Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus'.

⁵) Abbiamo notizia di un L. *Servilius L. f. Pol<L>io* da una lapide rinvenuta a Carmo, l'odierna Carmona, a circa trenta chilometri da Mulva («CIL.» 2.5120). D'ORS, *op. cit.*, p. 209-210, ipotizza che si tratti del padre del creditore di Munigua.

⁶) Cfr. «Année Epigraphique», 1962, p. 68, n. 288, e R. HAENSCH, *Capita provinciarum. Statthalter und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz, 1997, p. 494.

⁷) D'ORS, *op. cit.*, p. 209. Questa ricostruzione ha finito per divenire un dato acquisito senza subire vaglio critico, e anche la letteratura più recente identifica *Sempronius Fuscus* con il governatore della Betica del 78 facendo esclusivo riferimento all'epistula di Tito: si vedano in tal senso W. ECK, sv. 'Sempronius', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», *Suppl.* XIV, Stuttgart, 1974, c. 658, MILLAR *The Emperor*, cit., p. 441, e HAENSCH, *op. cit.*, p. 494.

⁸) D'ORS, *op. cit.*, p. 212 nt. 3: «Que el proceso provincial era cognitorio me parece una opinión casi común y aceptable». Evidente il retaggio dell'opinione tradizionale ormai superata: cfr. per tutti J. PARTSCH, *Die Schriftformel im römischen Provinzialprozeß*, Breslau, 1905, pp. 61 ss.

⁹) D'ORS *op. cit.*, p. 209 nt. 2: «normalmente el gobernador quien juzga los litigious de mayor cuantia y más

Se la diffusione capillare della procedura *per formulas* nelle province è ormai fuor di dubbio¹⁰, un recente studio di Mantovani, dedicato al *iudicium pecuniae communis* nella *lex Irnitana*, dimostra la competenza dei giudici dell'*ordo* a pronunciarsi su controversie in cui il municipio sia parte in causa¹¹.

Sgomberato il campo dai pregiudizi proviamo per quanto possibile a fare chiarezza.

Se non si può escludere che *Sempronius Fuscus* fosse effettivamente il governatore che ha preceduto Gallicano alla guida della provincia¹², è altrettanto evidente – essendo noto che nella Betica¹³ Roma diffuse deliberatamente e con pieno successo i propri schemi istituzionali ed il processo *per formulas*¹⁴ – che non può essere aprioristicamente negata la possibilità che si trattasse di un giudice formulare.

Né osta il fatto che la sentenza sia stata appellata, essendo ormai da considerarsi superata l'opinione tradizionale ascrivibile al Mommsen¹⁵ che escludeva la possibilità di impugnare le sentenze formulari anche oltre il I secolo d.C.¹⁶.

Nessuna indicazione decisiva può essere ricavata dal dato relativo all'identità del giudice d'appello, specie nel caso in cui a pronunciare la sentenza fosse stato Tito¹⁷: il giudizio di secondo grado si svolge infatti a lungo senza una precisa regolamentazione¹⁸, e solo ai *Dini Fratres* si deve la fissazione rigorosa e cogente del principio dell'ordine gerarchico degli appelli¹⁹, grazie al quale è stato possibile alleggerire il carico di processi che gravava sul tribunale imperiale²⁰.

Un lieve indizio in senso contrario – cioè a favore dell'ipotesi che fosse un privato – è invece offerto dal dettato dell'*epistula* ove, a fronte dell'espressione utilizzata da Tito per riferirsi al gover-

interveniendo come litigante una corporazione municipal).

¹⁰ Cfr. per tutti K. HACKL, *Il processo civile nelle province*, in «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale: Principi e procedure dalle leggi giulie ad Adriano (Copanello, 5-8 giugno 1996)», Napoli, 1999, p. 299-337.

¹¹ Cfr. D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, in «Gli Statuti Municipali» (cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA), Pavia, 2006, p. 261-334. L'autore, a proposito delle azioni esperite '*municipum nomine*' ipotizza che la competenza a pronunciarsi spettasse ai *recuperatores* più che ad un unico *iudex arbitere*, pur sottolineando che si tratta di una congettura legata al rilievo collettivo della materia da decidere (p. 315-316). Assai interessante è l'analisi del cap. 70 della *lex*, disposizione che attribuisce ai *decuriones* il potere di nominare l'*actor municipum*, cioè colui o coloro che agiscono oppure che siano convenuti a nome dei *municipes*. Mantovani evidenzia come il *caput* abbia «piena corrispondenza con le clausole dell'*edictum* (del governatore e del pretore) che regolano la costituzione del rappresentante processuale del municipio (attivo e passivo) e concedono le azioni *municipum nomine*» (p. 332) ed aggiunge: «Queste norme edittali sulla rappresentanza processuale, ovviamente, implicano che i *municipes* facessero valere i loro diritti e fossero convenuti (anche) nella giurisdizione ordinaria (p. 295). Ancora, sulle controversie che coinvolgono un municipio si veda, nella medesima direzione, D. NÖRR, *Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis*, in «ZSS.», CXXV, 2008, p. 147-150.

¹² In alternativa, *Sempronius Fuscus* potrebbe aver deciso la lite svoltasi *extra ordinem* nelle vesti di giudice delegato. Si veda in proposito quanto ben evidenziato di recente da J. FOURNIER, *Entre tutelles romaine et autonomie civique: l'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain, 129 av. J.C. - 235 ap. J.C.*, Athènes, 2010, p. 574 ss., circa l'eccessivo carico di lavoro di cui erano gravati i governatori provinciali.

¹³ Sulla «romanizzazione» della Betica, cfr. A.T. FEAR, *Rome and Baetica. Urbanization in Southern Spain c. 50 BC - AD 150*, Oxford, 1996, p. 63 ss., e su Munigua in particolare, p. 167-169.

¹⁴ Cfr. per tutti, sulla *Lex Irnitana*, F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae: municipalità e ius Romanorum*, Napoli, 1993.

¹⁵ Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1887, pp. 980 ss.

¹⁶ Cfr. M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 503 nt. 13.

¹⁷ Qualora l'appello fosse stato deciso dal proconsole Gallicano (cfr. *supra*, § 1), si sarebbe portati a vedere in Sempronio Fusco un giudice formulare, ferma restando l'alternativa di cui *supra*, nt. 12.

¹⁸ Cfr. R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*², Torino, 1953, p. 194 e 217.

¹⁹ Cfr. D. 49.1.21 pr. (Pap. Iust. 1 *de const.*: '*Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt appellations, quae recto ad principem factae sunt omissis his, ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad praesides remitti*') e D. 49.1.21.1 (Pap. Iust. 1 *de const.*: '*Idem rescripserunt ab iudice, quem a praeside provinciae quis acceperat, non recte imperatorem appellatum esse ideoque reverti eum ad praesidem debere*').

²⁰ Cfr. F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003, p. 127. Non mancano peraltro esempi riconducibili alla seconda metà del I secolo d.C. di *cognitiones* personali di imperatori in sede di appello aventi ad oggetto sentenze pronunciate da giudici dell'*ordo*. In tal senso Tac., *ann.* 14.28 (Nero), su cui cfr. *infra* a proposito della '*poena iniustae appellationis*', e Svet., *Dom.* 8: '*Ius diligenter et industrie dixit. Plerumque et in foro pro tribunali extra ordinem ambitiosas centumvirorum sententias rescidit*'. Su quest'ultimo passo cfr. C. SANFILIPPO, *Contributi esegetici alla storia dell'appellatio. Sull'appello contro la sentenza del giudice formulare nell'impero*, Spoleto, 1934, p. 21-22.

natore della Betica del 79 Gallicano (l. 9-10: «*Scripsi autem Gallicano, amico meo proconsuli*»), Sempronio Fusco viene evocato senza alcun appellativo.

Abbiamo d'altra parte notizia di un *Sempronius Fuscus* da un'iscrizione proveniente da Toledo²¹:

L. Sempronio/Fusco/Laetus lib(ertus) /h(eres) ex t(estamento)²².

Il fatto che sia un liberto a fare la dedica potrebbe far propendere per un cittadino romano residente in Spagna piuttosto che per un proconsole; analogamente, l'assenza di titoli farebbe pensare ad un privato.

Il dato potrebbe essere significativo, visto anche il contesto geografico, ma non ci sono gli estremi per vedere con certezza nel dedicatario il giudice citato nell'*epistula* di Tito²³.

Provando a tirare le fila del discorso, mancano elementi per prendere una posizione definitiva, ma ce ne sono sufficienti per mettere in discussione l'assomatica identificazione di *Sempronius Fuscus* con il governatore della Betica del 78.

3. Passiamo ora ad occuparci dei già citati benefici concessi dall'imperatore alla città di Munigua.

Dall'*epistula* di Tito sappiamo che solo l'*indulgentia* imperiale ha risparmiato ai *Muniguenses* l'applicazione della «*poena iniustae appellationis*».

Occorre anzitutto soffermarsi sulla portata e sul significato della «*poena iniustae appellationis*», appuntando l'attenzione sulle poche e talvolta equivocate testimonianze che possediamo.

Abbiamo notizia di una *poena* a carico dell'appellante in un passo di Tacito nel quale si dà conto di un provvedimento di Nerone – di pochi anni precedente quindi all'*epistula* di Tito – che estende agli appelli rivolti al Senato l'applicazione della pena prevista per le impugnazioni dirette all'imperatore²⁴.

Tac., *Ann.* 14.28 (Nero): *Auxitque patrum honorem statuendo ut, qui a privatis iudicibus ad senatum provocavissent, eiusdem pecuniae periculum facerent, cuius si qui imperatorem appellarent; nam antea vacuum id solumque poena fuerat.*

Il tema della «*poena iniustae appellationis*» è strettamente connesso a quello della «*cautio de exercenda provocatione*».

La fonte più importante riguardo le cauzioni è un passo delle *Pauli sententiae* (5.33) che ne fissa minuziosamente la disciplina.

In particolare, il testo – che si apre esprimendo l'esigenza che non sia libero l'*arbitrium retractandae et revocandae sententiae* – chiarisce che la *cautio* doveva essere prestata come garanzia per il pagamento della «*poena iniustae appellationis*»:

Paul. Sent. 5.33.1: *Ne liberum quis et solum haberet arbitrium retractandae et revocandae sententiae, et poenae et tempora appellatoribus praestituta sunt. Quod nisi iuste appellaverint, tempora ad cavendum in poena appellationis quinque dierum²⁵ praestituta sunt (...)*²⁶.

²¹) «CIL.» 2.3077.

²²) Per lo scioglimento della sigla dell'ultima riga si vedano I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Bologna, 1991, p. 498, e U. AGNATI, L. BRACCESI, *Epigrafia latina*, Bologna, 2007, p. 101.

²³) Peraltro, se il cap. 69 della *lex Irmitana* potrebbe rappresentare un forte indizio nella direzione dell'impiego di schemi e giudici formulari, si deve notare che, nel caso di Munigua, la sentenza è stata pronunciata da un *iudex unus* e non da un collegio di *recuperatores* (cfr. *supra*, nt. 11).

²⁴) Cfr. sul passo di Tacito, P. GARNSEY, *The lex Iulia and appeal under the empire*, in «JRS.», LVI, 1966, p. 180, MILLAR, *The Emperor*, cit., p. 441 e 510, e KASER, HACKL, *op. cit.*, p. 508 nt. 68.

²⁵) Le pene contro l'appello ingiusto hanno il medesimo rigore dei termini entro cui occorre impugnare la sentenza; la puntuale definizione del tempo che ha l'appellante a disposizione per prestare la *cautio* induce a ritenere che in caso di omissione egli perda il diritto a proseguire il giudizio.

²⁶) Cfr. anche *Paul. Sent.* 5.33.6: «*Modus poenae, in qua quis cavere debet, specialiter in cautione exprimendus est (...)*». ORESTANO, *op. cit.*, p. 377-378 e 430, sottolinea la difficoltà a ricostruire il regime classico della *cautio*. Così anche KASER, HACKL, *op. cit.*, p. 508 nt. 68, secondo cui il passo pecca di chiarezza, e F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, p. 41 ss. Un contributo importante per comprendere meglio l'uso delle «*cautiones de*

Il deposito della somma di denaro era imposto all'appellante, prima del giudizio di seconda istanza, dal *index a quo*²⁷.

Diocleziano, in C.I. 7.62.6.4, parte di un più ampio frammento dedicato alla disciplina dell'appello²⁸, introduce una pena pecuniaria che invece che essere prestabilita dal *index a quo* sarà comminata dal magistrato superiore, cui si devolve il riesame dell'intera controversia. La misura della *poena* a carico del soccombente rientrerà nella valutazione complessiva del giudice *ad quem*.

C.I. 7.62.6.4: Ne temere autem ac passim provocandi omnibus facultas praeretur, arbitramur eum, qui malam litem fuerit persecutus, mediocriter poenam a competenti iudice sustinere.

Conseguentemente, nell'ambito del medesimo frammento, Diocleziano abolisce la '*cautio de exercenda provocatione*'.

C.I. 7.62.6.6: Apostolos post interpositam provocationem etiam non petente appellatore sine aliqua dilatione iudicem dare oportet, cautio videlicet de exercenda provocatione in posterum minime praebenda²⁹.

Quanto all'ambito di applicazione della '*poena iniustae appellationis*' e al rapporto con la *cautio*³⁰, si deve a mio parere evitare il rischio di lasciarsi condizionare e fuorviare dal riferimento alla '*temeritas*' presente tanto nella lettera di Tito quanto nella citata costituzione di Diocleziano.

Colui che impugnava la sentenza avrebbe visto la cauzione depositata commutarsi in pena in caso di '*iniusta*³¹ *appellatio*', di appello cioè respinto perché infondato, indipendentemente dal fatto che fosse temerario³².

Una conferma in tal senso ci viene offerta dal dettato di *Paul. Sent.* 5.33.2, ove si legge: '(...) *et si contra eum fuerit pronuntiatum, perdit quod deposuit*'.

Il giurista fa dipendere la devoluzione della somma depositata a titolo di pena al fatto obiettivo della soccombenza, senza accennare a ulteriori caratterizzazioni in termini di temerarietà.

In tale circostanza l'appellante soccombente sarebbe stato tenuto anche alla rifusione delle spese sostenute dall'avversario nella misura del quadruplo.

exercenda provocatione' giunge da un'iscrizione pubblicata da J.H. OLIVER (*Marcus Aurelius. Aspects of civil and cultural policy in the East*, in «Hesperia», *Suppl.*, XIII, 1970, p. 1-33) contenente, in un lettera di Marco Aurelio agli Ateniesi, una serie di decisioni dell'imperatore stesso su appelli proposti contro pronunce di giudici e tribunali della città. In particolare, alle l. 47-53 del lungo testo, Marco Aurelio elenca gli appellanti ai quali andranno restituite le cauzioni depositate. Sul documento, che mostra inequivocabilmente l'impiego della *cautio* in piena età classica, cfr. anche S. GIGLIO, *L'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi*, in «AARC.», IV, 1981, p. 547 ss.

²⁷ In caso vi fossero più appellanti era sufficiente un'unica *cautio* (*Paul. Sent.* 5.33.4); se si appellava da più statuzioni invece, '*singulae cautiones exigendae sunt*' (*Paul. Sent.* 5.33.5). *Paul. Sent.* 5.33.3 dà conto della possibilità di dare uno o più fideiussori

²⁸ C.I. 7.62.6, unitamente a C.I. 3.3.2, C.I. 3.11.1 e C.I. 7.53.8, doveva costituire un unico atto normativo, un *edictum*, come si evince dal '*dicunt*' che ricorre nell'*inscriptio* di tutti i passi. Sull'editto dei Tetrarchi nel suo insieme cfr. S. LIVA, *Ricerche sul index pedaneus. Organizzazione giudiziaria e processo*, in «SDHI.», LXIII, 2007, p. 175 e nt. 63 per la bibliografia precedente.

²⁹ D'ORS (*op. cit.*, p. 216 nt. 2) omette ogni riferimento a C.I. 7.62.6.4 e riferisce l'abolizione della *poena* a C.I. 7.62.6.6: «La supresion de la *poena appellationis* aparece al final de una constitucion de Diocleciano (CJ 7, 62, 6, 6): *cautio videlicet de exercenda provocatione in posterum minime praebenda*». Sui presunti motivi delle innovazioni dioclezianee cfr. W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, in «RIDA.», XV, 1968, p. 222, e M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1973, p. 756.

³⁰ Nelle cause pecuniarie la *cautio* ammontava ad un terzo del valore della controversia (*Paul. Sent.* 5.33.8: '*In omnibus pecuniariis causis magis est, ut in tertiam partem eius pecuniae caveatur*'). Si può dunque supporre che la somma dovuta dal municipio di Munigua a *Servilius Pollio* fosse di 150.000 sesterzi, posto che la pena condonata da Tito era di 50.000 sesterzi (l. 8).

³¹ L'espressione ricorre significativamente già nella *legis actio sacramenti* ove, in età repubblicana, perdeva la somma di denaro promessa all'erario a titolo di *poena* il litigante il cui *sacramentum* fosse stato giudicato '*iniustum*': cfr. Cic., *Caec.* 97 e *dom.* 78.

³² Cfr. in tal senso LITEWSKI, *op. cit.*, p. 221, e FOURNIER, *op. cit.*, p. 582.

Pauli Sent. 5.37: Omnimodo ponendum est, ut quotiens iniusta appellatione pronuntiatur, sumptus, quos dum sequeretur adversaries impendit, reddere cogatur, non simplos, sed quadruplos.

Sebbene dunque non vi fosse una correlazione tra l'applicazione della 'poena iniustae appellationis' e la 'temeritas', ciò non toglie che in caso di appelli manifestamente infondati potessero essere previste sanzioni accessorie.

Molto interessante in tal senso è la questione relativa agli interessi moratori condonati ai *Muniguenses*, il secondo dei benefici concessi da Tito.

Per cogliere appieno il significato dell'intervento imperiale sembra importante un passo del Digesto tratto dal terzo libro dei responsi di Modestino:

D. 22.1.41pr. (Mod. 3 *resp.*): Tutor condemnatus per appellationem traxerat executionem sententiae. Herennius Modestinus respondit eum qui de appellatione cognovit potuisse, si frustratoriam morandi causa appellationem interpositam animadverteret, etiam de usuris medii temporis eum condemnare.

Modestino chiarisce come il giudice d'appello avrebbe potuto condannare il ricorrente al pagamento degli interessi sulla somma dovuta sin dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora si fosse reso conto di essere al cospetto di un'impugnazione proposta a mero scopo dilatorio.

Da ciò possiamo indurre che l'appello dei *Muniguenses* era stato giudicato non semplicemente infondato, ma anche dilatorio perché proposto 'cum temeritate'³³, e dunque palesemente immotivato³⁴: non si spiegherebbe altrimenti la necessità per Tito di intercedere per i *municipes* presso il proconsole Gallicano (l. 9-12: 'Scripsi autem Gallicano ... pecuniam quae adiudicata est Pollioni numerassetis, ex die sententiae dictae usurarum vos computatione liberaret')³⁵.

Risulta dunque ancora più significativa in questo caso la decisione dell'imperatore di sollevare Munigua dall'obbligo di pagare la 'poena iniustae appellationis', da ascrivere verosimilmente alla già citata difficile situazione economica in cui versava la città (l. 8).

Il terzo dei benefici concessi da Tito ai *Muniguenses* concerne, come anticipato, la facoltà di dedurre in compensazione quanto dovuto alla città dal creditore, *Servilius Pollio*.

In particolare, l'imperatore ritiene che sia equo che cada in compensazione (l. 14: 'in rationem venire') il credito – la cui esistenza sarà stata verosimilmente sottolineata nell'atto d'appello (l. 14: 'indicatis') – che il municipio vantava nei confronti di *Servilius Pollio* nella sua veste di *conductor vectigalium*, di concessionario cioè di *agri vectigales*³⁶.

Per quanto concerne l'origine del credito vantato da *Servilius Pollio* nei confronti dei decurioni, credo sia condivisibile la posizione di D'Ors³⁷, che respinge l'ipotesi secondo la quale discenderebbe dalla medesima *conductio vectigalium*³⁸, e pensa ad un prestito a vantaggio del municipio in condi-

³³ Cfr. Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, IV, Padova, 1890, sv. 'temere', p. 678 («Temere est sine ratione, sine consilio, casu, inconsulte, imprudenter, stulte»), A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, sv. 'temeritas', p. 234 («Rashness, lack of caution, of reflection, in starting a lawsuit or accusing a person of a crime»), A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 1985, sv. 'temere', II, p. 679: «À l'aveuglette, par suite inconsidérément, au hasard, à la légère, sans réflexion».

³⁴ KASER, HACKL, *op. cit.*, p. 508 nt. 68, a riguardo parla di «leichtfertige Appellation». Cfr. anche FOURNIER, *op. cit.*, p. 583 e nt. 396.

³⁵ Essendo la condanna dell'appellante soccombente al pagamento degli interessi dal giorno della sentenza di primo grado una facoltà del giudice d'appello, il fatto che Tito abbia scritto a Gallicano esortandolo a tenere indenni i *Muniguenses* da questa ulteriore sanzione mi pare rappresenti un nuovo indizio a favore dell'ipotesi che il giudice che si è pronunciato sull'impugnazione dei *municipes* fosse il proconsole.

³⁶ Queste concessioni di terre municipali venivano realizzate, secondo l'opinione dominante, mediante locazioni di diritto privato: cfr. Gai. 3.145.

³⁷ Cfr. D'ORS, *op. cit.*, p. 210-211. Non concordo invece con lo studioso iberico quando, proprio in apertura del discorso relativo alla compensazione, ribadisce la sua idea secondo la quale il processo conclusosi con la sentenza di condanna appellata dai *Muniguenses* non avrebbe potuto essere che cognitorio (cfr. *supra*, nt. 8).

³⁸ Di questo avviso W. GRÜNHAGEN, *Hallazgos epigraficos de la excavación de Munigua*, in «Actas del VI Congre-

zioni economiche disagiate³⁹, non restituito al concessionario delle terre municipali.

Come noto, in età classica la compensazione era riconosciuta solo in situazioni particolari: quella dei crediti fatti valere mediante *iudicia bonae fidei*, che dovevano essere compensati, a cura del giudicante, con i debiti dell'attore verso il convenuto in base allo stesso rapporto fatto valere in giudizio (*ex eadem causa*), quella dell'*argentarius* che agisse in giudizio contro il cliente, quella del *bonorum emptor* che doveva agire contro i debitori del fallito *cum deductione*.

Il caso contemplato nell'*epistula* di Tito non rientra in nessuna delle fattispecie su elencate, e coerentemente la compensazione appare come un vero e proprio beneficio concesso per ragioni di equità (l. 14: *in rationem venire aequom est*) e di convenienza (l. 14-15: *ne quid hoc nomine rei publicae apsit*), a prescindere dunque dalle regole in vigore⁴⁰.

E' interessante constatare come ciò che qui rappresenta un'eccezione da ricondurre all'*indulgentia*⁴¹ imperiale, diverrà regola a seguito di una riforma di Giustiniano⁴² che farà della compensazione uno strumento utilizzabile anche tra crediti *ex dispari causa*.

Per concludere, il testo offre l'opportunità di fare un breve cenno ai risvolti «politici» relativi al rapporto tra imperatore e comunità municipali.

In tal senso potrebbe sorprendere il fatto che un provvedimento apparentemente sfavorevole per la città goda di una pubblicità tanto solenne; la cosa è piuttosto infrequente, e da ascrivere probabilmente alla volontà dei decurioni di rendere omaggio al principe per la sua *indulgentia*, a fortiori se Tito non avesse giudicato l'appello ma fosse intervenuto solo successivamente su istanza dei *Municipenses*, per mitigare la sentenza resa in appello dal proconsole⁴³.

so Arqueologico Nacional Oviedo 1959», Zaragoza, 1961, p. 216. Sembra però difficile immaginare l'esistenza di un credito e di un controcredito che discendano entrambi dalla *locatio conductio vectigalium*, e del resto, se così fosse, non si comprenderebbe la ragione per cui non si è fatto ricorso alla compensazione già nella sentenza appellata; né peraltro alquanto lascia pensare che l'appello si sia basato proprio su una mancanza del giudice a riguardo.

³⁹) Cfr. l. 8-9.

⁴⁰) D'ORS, *op. cit.*, p. 212, sostiene l'esistenza di un quarto caso di compensazione, la compensazione nella *coignitio extra ordinem*, che avrebbe caratteristiche simili a quella che opera nei giudizi di buona fede. Secondo l'autore, Tito, ammettendo la compensazione tra due crediti *ex dispari causa* avrebbe anticipato la nota riforma in materia ascrivibile a Marco Aurelio (*Iust. inst.* 4.6.30: *... sed et in strictis iudiciis ex rescripto divi Marci opposita doli mali exceptione, compensatio inducebatur*). Indipendentemente dalle numerosissime difficoltà di ordine storico ed esegetico presentate dal testo (si veda per tutti ARCARIA, *Oratio*, cit., p. 31 nt. 25), non è condivisibile la posizione di D'Ors, atteso che il rescripto di Marco Aurelio equipara ai fini della compensazione i giudizi di stretto diritto a quelli di buona fede attraverso l'*exceptio doli*, ma nulla dice a proposito dei crediti che non siano *ex eadem causa*, come del resto da lui stesso riconosciuto poco dopo (D'ORS, *op. cit.*, p. 215, nt.3). Si veda in tal senso anche S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*², Napoli, 1950, p. 98 ss. Sul testo anche P. PICHONNAZ, *La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels*, Fribourg, 2001, p. 171 ss.

⁴¹) Si fa cenno ad una supplica rivolta all'imperatore tesa a conseguire la grazia della compensazione anche in un rescripto di Caracalla (C.I. 4.31.2): *Ex causa quidem iudicati solutum repeti non potest, eapropter nec compensatio eius admitti potest. Eum vero qui iudicati convenitur compensationem pecuniae sibi debita implore posse nemini dubium est*. Dubbi sulla genuinità del passo in SOLAZZI, *op. cit.*, p. 171.

⁴²) Cfr. C.I. 4.31.14 e *Iust. inst.* 4.6.30.

⁴³) Cfr. quanto detto *supra*, § 1.